



L' ASSEGNO DI SPECIFICITA' E' PENSIONABILE ?

IL CONAPO VI SPIEGA LA FREGATURA CHE I SINDACATI CISL-UIL-CGIL-CONFSAL HANNO "RISERVATO" ALLE PENSIONI DEL PERSONALE "ANZIANO"

PUR DI DARE GLI AUMENTI (AGGIUNTIVI AL CONTRATTO) AGLI IMPIEGATI !

Colleghi, come ricorderete, il 27/02/2018 è stato sottoscritto l'accordo negoziale riguardante la distribuzione degli **87 milioni** di euro derivanti dal "**fondo per l'operatività del soccorso pubblico**" di cui all'art. 15 D.Lgs n. 97/17. L'accordo (per il comparto non dirigenti e non direttivi) è stato firmato da CISL-UIL-CGIL-CONFSAL e criticato fortemente dal CONAPO che non lo ha voluto firmare per le motivazioni riassunte nella nota a verbale consegnata al governo (nonostante i fondi aggiuntivi siano frutto di battaglie CONAPO) !

Rispondiamo ai tanti colleghi che ci hanno chiesto: **quale è la reale incidenza dell' "assegno di specificità" sulla pensione?** Ed in particolar modo **quali benefici avranno coloro che possono ancora vantare anni di contribuzione utile (NON solo nei VVF) antecedenti al 31/12/1992 ?**

Chiariamo subito che non corrisponde al vero le affermazioni di alcune OO.SS. (tra quelle firmatarie dell'accordo) che nei loro comunicati al personale hanno decantato l'istituzione anche per il Vigili del Fuoco di **un nuovo emolumento retributivo simile o uguale per importi e dinamiche a quello di cui godono tutti gli altri Corpi dello Stato** (quindi secondo loro simile all'"assegno di funzione" degli altri Corpi).

La verità è che l'assegno di funzione di tutti gli altri Corpi dello Stato, oltre ad avere importi superiori all'assegno di specificità dei Vigili del Fuoco è utile sia al calcolo della pensione, sia alla determinazione dell'indennità di buonuscita (come prevede la legge e le numerose circolari INPDAP, come la n° 6/2005 e la n° 53/2009).

Avendo il CONAPO sentito odore di un'altra **fregatura** per i vigili del fuoco vista la poca chiarezza dell'art. 4 del DPR 47/2018, abbiamo fatto quesito all'Amministrazione, la quale ci ha risposto che **l'assegno di specificità è "pensionabile ai sensi dell'articolo 2, commi 9-10-11, della legge n. 335 del 1995"**.

Tradotto per i non addetti ai lavori, significa che l' "assegno di specificità" VF è sì utile alla pensione (e non avrebbe potuto essere diversamente) **ma solo ed esclusivamente per l'incremento del proprio "montante contributivo" (la cosiddetta "quota C")** per la parte accantonata a far data dall'istituzione dell'assegno in poi, ovvero dal **01/10/2017 (o successivamente per chi lo percepirà più tardi)** e **solo in parte per il calcolo della "quota B"** (media delle retribuzioni dal 1993 alla pensione solo per coloro possono vantare contributi antecedenti il 1995). **Ma (udite udite) NON è utile (mentre l'assegno di funzione degli altri Corpi dello Stato lo è ...) al calcolo della "base pensionabile" quindi alla determinazione della importante "quota A" di pensione** (quella che si calcola con il sistema retributivo in percentuale all'ultimo mese di retribuzione).

L'ennesima umiliazione per i Vigili del Fuoco che si aggiunge alle fregature di avere un assegno di specificità VF di importi inferiori **dell'assegno di funzione degli altri Corpi dello Stato, non utile all'indennità di buonuscita (come avviene negli altri corpi)** e che **non riconosce gli anni antecedenti** da ausiliario/discontinuo e volontario in ferma breve (come avviene negli altri corpi).

QUINDI OLTRE IL DANNO LA BEFFA

PER MIGLIAIA DI VIGILI DEL FUOCO CHE ANDRANNO IN PENSIONE NEI PROSSIMI ANNI !!



In estrema sintesi, precisato quanto sopra ora rispondiamo alla domanda: **quale è la reale perdita sulla pensione di un Capo Reparto, prossimo alla pensione, con oltre 28 anni di servizio e con circa 14 anni di contributi ante 1992?** Egli a causa di [questo accordo](#) (pro impiegati) perderà circa ben 50 euro al mese sulla pensione (per tutta la vita).

Ma il danno colpirà anche quei colleghi che hanno minore anzianità di servizio se hanno contributi antecedenti il 31/12/1992 che, ancora oggi, vengono calcolati ai fini pensionistici, con il metodo retributivo (la quota A che si calcola con percentuale sull'ultimo stipendio).

E danno pensionistico lo avranno anche tutti i colleghi ex- retributivi, ovvero coloro che possono vantare almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995 e, che ad oggi, sono ancora in servizio.

Inoltre, a titolo di esempio, **per un CR o CS con 30 anni di servizio nei Vigili del Fuoco**, oltre alla perdita mensile sulla pensione sopra evidenziata, si deve anche sommare la **perdita di 4000/5000 euro sulla indennità di buonuscita** in quanto questo assegno di specificità NON è utile per il calcolo della buonuscita (mentre lo è l'assegno di funzione degli altri corpi).

Si poteva evitare questo se non avessero dato agli impiegati gli aumenti della specificità?

(unici impiegati in Italia a percepirla) - Si secondo i calcoli del CONAPO si poteva evitare !

TIRIAMO LE SOMME DI QUESTO ACCORDO NEGOZIALE FIRMATO DA CISL-UIL-CGIL-CONFSAL :

- aumento dell'**INDENNITÀ MENSILE** degli impiegati (euro 66,33 al mese) quasi pari all'aumento dell'**INDENNITÀ DI RISCHIO** del personale operativo (euro 79,60 al mese) ... **INAUDITO !!!**
- assegno di specificità erogato anche agli impiegati – con le medesime fasce di anzianità del personale operativo (anche se di importi minori) ma **NON** erogato al personale operativo **con meno di 14 anni di servizio !**
- assegno di specificità di importi **nettamente inferiori** a quello che, a parità di grado, viene erogato ai colleghi delle **Forze dell'Ordine e Forze Armate (ma non ai loro impiegati)**
- **assegno di specificità che non tiene conto degli anni pregressi quale ausiliario/discontinuo o VFB/VFP** ai fini del raggiungimento degli scaglioni come invece avviene negli altri corpi dove i loro sindacati (oltre a non elargirlo agli impiegati) hanno riconosciuto utili tutti gli anni negli altri corpi, compresi anche gli anni di servizio di leva nei vigili del fuoco (paradossale).
- assegno di specificità che **NON** è utile alla buonuscita (mentre lo è negli altri corpi).
- assegno di specificità che **NON** è nemmeno utile al calcolo della "quota A" della propria pensione con grave danno ai VF "anziani" quelli che più di tutti già pagano decenni di loro retribuzione inferiore agli altri corpi (causata da chi ci mise nei contratti dell' ANAS) !

QUESTO E' QUANTO E' SUCCESSO CON LA FIRMA DI CISL – UIL - CGIL - CONFSAL CHE HANNO MESSO IN MINORANZA IL CONAPO E HANNO SCELTO DI TUTELARE GLI IMPIEGATI AL POSTO DI PERSEGUIRE L'EQUIPARAZIONE AGLI ALTRI CORPI DEL PERSONALE OPERATIVO !

QUESTO SUCCEDERA' ANCORA IN FUTURO SE CISL – UIL - CGIL - CONFSAL CONTINUERANNO AD AVERE (INSIEME) LA MAGGIORANZA E A "TENERE IL PIEDE IN DUE SCARPE"!

COLLEGA, SE VUOI CHE NON ACCADA PIU', SE VUOI EVITARTI ALTRE FREGATURE, SE VUOI ESSERE FINALMENTE TUTELATO DA CHI HA A CUORE SOLO L'INTERESSE DEI VIGILI DEL FUOCO, HAI SOLO UNA SCELTA....MA DEVI FARE PRESTO....

IL 31.12.2018 SI CONTERANNO LE DELEGHE DI TUTTI I SINDACATI CHE DETERMINERANNO IL PESO (LA VOCE IN CAPITOLO) DI OGNI SINDACATO PER I PROSSIMI 3 ANNI

NON C'E PIU TEMPO PER RIMANDARE LE DECISIONI

QUI SI RISCHIANO ALTRI 3 ANNI DI FREGATURE !!

OCCHIO !!! PENSACI PER TEMPO DAI AL CONAPO LA FORZA NECESSARIA !

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi
(firma digitale)





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Roma, data protocollo

All' Ufficio III - Relazioni Sindacali
(rif. nota n. 8377 del 9 maggio 2018)

OGGETTO: Richiesta di **chiarimenti sulla pensionabilità dell'assegno di specificità**.
Sollecito riscontro **nota O.S. CONAPO** n. 51/18 del 19 marzo 2018.

Con riferimento alla nota a margine indicata, si forniscono gli elementi di seguito riportati.

OMISSIS

..... i decreti presidenziali n. 47 e n. 48 del 2018 istituiscono la componente, a decorrere dal 1° ottobre 2017, quale **voce accessoria** di natura fissa e continuativa, erogata per tredici mensilità, correlata al ruolo e all'anzianità di servizio del personale nel Corpo nazionale **e, pertanto, pensionabile ai sensi dell'articolo 2, commi 9-10-11, della legge n. 335 del 1995.**

OMISSIS

IL DIRETTORE CENTRALE
Italia
(firmato digitalmente)